

Statuto dell'associazione Glocal Group (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione "Glocal Group" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- La promozione e l'organizzazione di progetti regionali di carattere ricreativo, sociale e sportivo.
- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.
- Esercizio di attività commerciali, strumentali, complementari e accessorie rispetto a quella principale.
- L'associazione potrà compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni al raggiungimento dell'oggetto, quali la stipula di contratti d'acquisto o il pagamento di una pigione per mobili e immobili temporaneamente concessi a quest'ultima.

Art. 3

L'associazione ha la propria sede principale in Via Pomelli 22h / 6983 Magliaso (CH).

La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale
- Comitato direttivo
- Organo di revisione dei conti

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

- dai proventi delle attività dell'associazione
- dalla somma dei capitali apportati dagli associati sotto forma di tassa sociale.
- da contributi, lasciti, donazioni, che da qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire e regolarmente accettati dall'associazione.

- da materiale, attrezzi e indumenti
- da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti all'associazione stessa.

L'esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Solamente con il consenso di tutti gli associati è ammessa la partecipazione all'associazione di altre persone.

Anche un minorenni può essere membro di un'associazione, può entrare nel comitato ed essere eletto quale presidente.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica rapporto annuale, quale documento per comprovare le attività svolte e le decisioni prese dall'associazione durante l'anno, sarà di competenza del Segretario, ma dovrà essere comprovato dalla totalità dei membri, così come il "bilancio finanziario".

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri fondatori
- membri individuali

I membri fondatori sono i membri firmatari del verbale di costituzione dell'associazione.

Tutti i membri hanno uguale diritto di voto

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale. L'assemblea generale si riunisce ad intervalli regolari. È consentito all'associazione di avvalersi di collaboratori esterni: in tal caso il rapporto di collaborazione deve risultare da atto scritto controfirmato da tutti gli associati ed avere durata ben limitata nel tempo, salvo ulteriori proroghe

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni volontarie. Le dimissioni esonerano il membro dalle attività dell'associazione.
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale.

- c) morte

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Organo di revisione dei conti
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- stabilisce un'eventuale tassa sociale dei membri
- si pronuncia sui progetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee in anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. Per questioni di carattere considerevole (emanate unicamente dal Presidente o vice-presidente) lo Statuto prevede la maggioranza assoluta.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Lo statuto ammette il voto per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Organo di revisione dei Conti
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'organo di revisione
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo.

Comitato direttivo**Art. 20**

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale. Il comitato si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazioni lo esigono, senza dover informare l'assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da 5 soci dell'associazione. Il Comitato direttivo si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono. I membri del Comitato direttivo decidono come vengono ripartite le varie funzioni.

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Cassiere
- Responsabile tecnico

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di almeno due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo ed il Controller sono responsabili della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Organo di revisione**Art. 26**

L'Organo di revisione dei Conti verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento**Art. 27**

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 1 marzo 2015 a Magliaso per l'associazione "Glocal Group"

Il presidente:

Il comitato dell'associazione: